

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3160 e 1247-ter-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FASSONE)

Comunicata alla Presidenza il 13 gennaio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (n. 3160)

approvato dalla Camera dei deputati, il 19 marzo 1998, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

(V. Stampato Camera n. 1873)

E DEI DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati SBARBATI; BONITO, FOLENA, CARBONI, OLIVIERI, DETOMAS, CENTO, DI STASI, GERALDINI, GIANNOTTI e SINISCALCHI; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE, MARTINAT, RASI, ZACCHERA, GIORGETTI Alberto, FOTI, TOSOLINI, MIGLIORI, BUTTI e PORCU; MOLINARI, PITTELLA, IZZO Domenico e CASINELLI

(V. Stampati Camera nn. 675, 2507, 2891, 3014 e 3081)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 marzo 1998

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
(n. 1247-ter)

**derivante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 18 giugno
1998 - degli articoli 40 e 41 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 1247

«Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio»

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1996

*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 3160*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	13
- della 5 ^a Commissione permanente	»	15
Testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	16
Disegno di legge n. 1247-ter	»	36

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, trasmesso dalla Camera dei deputati il 20 marzo 1998, concerne una materia di grande rilievo, perché porta a compimento il cammino intrapreso con la legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, e, nello stesso tempo, costituisce un complemento essenziale della riforma del giudice unico di primo grado. Il presente provvedimento, visto in unione con la citata legge n. 374, definisce meglio lo statuto della prima figura di giudice onorario dotato di competenza piena ed autonoma: una competenza, cioè, non vicaria di quella del magistrato ordinario ma diretta e primaria nella materia sia civile sia penale, cui per giunta si somma una funzione peculiare, quale quella conciliativa.

L'obiettivo di questo disegno di legge, pertanto, non è solo quello di alleggerire la magistratura ordinaria di una parte del suo carico di lavoro, ma anche, e più ancora, quello di delineare l'ordinamento complessivo di un nuovo tipo di giudice, vicino anche geograficamente alla domanda di giustizia quotidiana, diffuso sul territorio, adeguatamente professionalizzato, sul cui modello viene ritagliato sia un tipo di procedimento (semplificato e finalizzato soprattutto alla ricomposizione dei rapporti sociali) sia un sistema di sanzioni, specificamente irrogabili in esito a questo procedimento e rispondenti al concetto di un «diritto penale mite» coerente con la funzione conciliativa.

A fronte delle riserve, sollevate da più parti, sull'opportunità di attribuire al giudice di pace una competenza anche penale, deve essere ricordato che tale attribuzione era già contenuta nell'articolo 1 della legge n. 374 del 1991 ed era rimasta irrealizzata per mancato esercizio della delega allora formulata. Il presente disegno di legge, dunque, non fa altro che riprendere una ac-

quisizione ormai irreversibile, e lo fa tenendo conto dell'ampio dibattito intervenuto nel frattempo. Per effetto del medesimo è stata ridisegnata la gamma dei reati assegnati alla competenza del giudice di pace ed è stato sancito l'importante principio della de-carcerizzazione di ogni suo intervento sanzionatorio, poiché si è voluto che dall'attività del giudice di pace in sede penale non scaturisse mai la radicale limitazione della libertà personale, ma solamente sanzioni di tipo riparatorio o blandamente costrittive.

La Commissione, consapevole dell'urgenza di condurre a compimento l'*iter* del disegno di legge, ha ritenuto di contenere il più possibile le modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Quelle introdotte non intaccano (salve limitate eccezioni attinenti l'articolo 18) le scelte di fondo già compiute, e rispondono per lo più a semplici correttivi di indole tecnica o a completamenti dello statuto del giudice di pace ovvero a qualche opzione di non primaria importanza.

Per economia si rinvia a quanto già emerso nella discussione presso la Camera dei deputati e si illustrano solamente le motivazioni che sorreggono le modifiche apportate.

a) Nel comma 1 dell'articolo 1 (affidente l'articolo 4 della legge n. 374) si è ritenuto di ridurre da dodici a sei i mesi prima dei quali si mette in movimento la procedura per il reperimento dei giudici di pace da destinare ai posti vacanti. Tenuto conto che si tratta di un termine non fisso ma minimo, e che il Consiglio superiore della magistratura può sempre adattarlo ad esigenze particolari, è parso opportuno non mobilitare gli aspiranti con un anticipo eccessivo, che potrebbe trovarli non più disponibili a molta distanza di tempo.

b) Sempre nell'articolo 1 comma 1 (e *passim*, dove ritorna la locuzione) si è soppressa la menzione dei «titoli di preferenza», posto che, nel nuovo impianto, quelli che costituivano titoli di preferenza a parità di requisiti (articolo 5, comma 4, della legge n. 374) sono divenuti motivi di dispensa dal requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, e non valgono più a graduare gli aspiranti.

c) Nello stesso comma si è ritenuto, in coerenza con la recente legislazione in materia di semplificazione delle procedure e con quanto previsto per il concorso da uditore giudiziario, di dispensare l'aspirante giudice di pace dall'onere di produrre la documentazione richiesta all'atto della domanda. In questa sede egli si limita ad indicare il possesso dei requisiti, per poi presentare la documentazione una volta ammesso al tirocinio. La modifica *sub* comma 4-*bis* è consequenziale.

d) Nell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge-base, si è ritenuto di definire le forme del provvedimento di nomina del giudice di pace, in coerenza con un sistema normativo piuttosto frastagliato. L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che subentrava all'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario abrogandolo, stabilisce infatti che «tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, a sua volta, elenca gli atti amministrativi da emanare nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, nella lettera f), indica: «nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato». Questa elencazione - specifica il comma 2 dello stesso articolo - «è tassativa, e non può essere modificata, integrata,

sostituita o abrogata se non in modo espresso».

L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, sebbene posteriore a quella ora citata, attribuisce al Presidente della Repubblica il provvedimento di nomina, ingenerando non pochi problemi. È pacifico, infatti, che il giudice di pace non può essere considerato un magistrato ordinario; così come è pacifico che le altre figure di magistrato onorario (quali il vice-pretore ed il vice-procuratore) non sono nominate con decreto del Presidente della Repubblica ma con decreto ministeriale. Nè può ravvisarsi una abrogazione o modifica espressa del disposto della legge n. 13 del 1991, poiché non basta una disposizione legislativa difforme per legittimare una deroga che la predetta legge vuole sia esplicita e consapevole.

Poiché il disegno di legge in esame già interviene sull'articolo 4 della legge istitutiva, riscrivendolo integralmente ed espungendo la materia della nomina (che viene inserita nell'articolo 4-*bis* di nuovo conio) e poiché consta che la prassi - richiamandosi alla legge n. 13 del 1991 - già utilizza il semplice decreto ministeriale come forma del provvedimento di nomina del giudice di pace, la Commissione ha ritenuto opportuno allineare le varie parti del sistema e disporre anche formalmente in tal senso. Similmente si provvede anche a proposito degli atti di conferma, decadenza, dispensa e revoca, che sono tutti adottati con decreto ministeriale, in coerenza con la citata legge n. 13 del 1991.

e) Sempre nell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge-base, ancora a proposito delle forme della nomina, si è ritenuto di sopprimere la dizione «su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente». È questa, infatti, l'unica sede nella quale si fa menzione del consiglio giudiziario senza aggiungere il requisito della sua integrazione, vuoi a mente del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404 (come negli articoli 1,

2, capoverso 7, e 7, capoverso 4), vuoi attuata con la presenza di un rappresentante dei giudici di pace (come nell'articolo 5 in tema di conferma). Siccome il consiglio giudiziario nella composizione integrata opera già in questa materia, formulando il giudizio di idoneità all'esito del tirocinio, e poiché tale valutazione esaurisce la funzione del consiglio giudiziario, è parso opportuno eliminare l'equivoco di un possibile doppione, rimuovendo la menzione di un organismo apparentemente diverso, e potenzialmente in grado di produrre una proposta difforme.

f) Nel capoverso 4 del medesimo articolo 2 del disegno di legge si è previsto che il tirocinio comprenda anche l'acquisizione di conoscenze e tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti. Poiché il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio, e poiché i futuri giudici di pace potranno avere un'età assai giovane, e quindi essere privi di un simile tipo di esperienza, è parso utile inserire tali conoscenze nel periodo di formazione.

g) Nel capoverso 7 dello stesso articolo si è ritenuto necessario colmare una lacuna che appariva nel testo trasmesso. Posto che al tirocinio viene ammesso un numero di aspiranti assai maggiore del numero dei magistrati da nominare («sino al doppio» recita il comma 4 del nuovo articolo 4 della legge n. 374 del 1991, *sub* articolo 1 del disegno di legge), occorre individuare coloro che, giudicati idonei all'esito del tirocinio, saranno poi nominati, a preferenza di altri pur essi eventualmente idonei. Tale scelta non può spettare che al Consiglio superiore della magistratura, ma questi deve essere posto in grado di effettuarla, attraverso la somministrazione di opportuni elementi di valutazione. Ciò può avvenire sulla base di una graduatoria proposta dai vari consigli giudiziari, a sua volta giustificata dalle relazioni dei magistrati affidatari e dai risultati della partecipazione ai corsi. Tale graduatoria potrà essere, ovviamente, recepita o modificata dal Consiglio superio-

re della magistratura, ma essa appare necessaria come premessa per distinguere gli idonei nominati dagli idonei soprannumerari.

h) Nell'articolo 4 del disegno si è ritenuto di dover prevedere anche l'abrogazione del comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge n. 374 del 1991. Tale disposizione, infatti, prevedeva che «interventuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni». Essa aveva la sua ragion d'essere nel fatto che non era previsto un tirocinio e che tra la nomina e la presa di possesso dell'ufficio intercorreva un certo intervallo, utilizzabile per la formazione professionale del neo-giudice. Essendo ora, invece, previsti un tirocinio obbligatorio ed un termine di soli trenta giorni tra la nomina e la presa di possesso, la disposizione si rivela ormai inutile.

i) In tema di conferma dei giudici di pace (articolo 5 del testo in esame, e 7 della legge-base) è apparso opportuno evidenziare che si tratta di una procedura ben distinta da quella di nomina e, nello stesso tempo, allineare formalmente l'atto di conferma agli altri che incidono similmente sullo *status* del giudice di pace. Pertanto si è espressamente sancita la deroga agli articoli 4 e 4-*bis*; si è prevista anche a questo riguardo la presenza dei rappresentanti degli avvocati nel consiglio giudiziario (in quanto principali portatori di conoscenze pratiche sull'esercizio della funzione da parte del confermando: peraltro con l'accorgimento di cui *infra*, alla lettera r), accanto al rappresentante dei giudici di pace; e si è confermata la procedura del decreto ministeriale su proposta del Consiglio superiore della magistratura.

Oltre a ciò, è parso bene regolare la posizione del giudice confermato rispetto ad altre eventuali aspettative in ordine alla sede già da lui occupata, riconoscendo un valore preminente alla continuità nella funzione, e perciò accordandogli una priorità rispetto

alle domande di neo-nominati o di giudici che abbiano chiesto trasferimento alla sede predetta.

l) In materia di incompatibilità (articolo 6 del disegno di legge) è sembrato necessario ripristinare, per il giudice di pace che eserciti la professione di avvocato, il divieto di assistere o difendere, nei successivi gradi di giudizio, le parti di procedimenti svolti dinanzi al suo ufficio. La disposizione era già contenuta nell'articolo 8-*bis* della legge istitutiva, ma tale articolo è stato inopinatamente abrogato dal comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge in esame. Poiché la regola compare anche nell'articolo 42-*quater* del regio decreto sull'ordinamento giudiziario, come introdotto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, a proposito dei giudici onorari, e nel comma 2-*ter* dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328) a proposito dei giudici onorari aggregati da destinare alle cosiddette sezioni stralcio, sembra del tutto coerente recuperarla anche per i giudici di pace. La tendenziale omogeneizzazione dello statuto delle varie figure di giudice onorario suggerisce infatti l'allineamento anche delle rispettive situazioni di incompatibilità.

m) Sempre in tema di incompatibilità per i giudici di pace che esercitano la professione forense, e che hanno congiunti esercitanti la stessa professione, si è ritenuto di configurarla, quanto all'aspetto della parentela, con gli stessi confini e con lo stesso lessico usato dall'ordinamento giudiziario a proposito dei magistrati ordinari: e pertanto si è sostituita (articolo 6 del disegno di legge e 8, comma 1-*bis*, della legge n. 374 del 1991) la dizione «figli o fratelli» con quella «parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado».

n) Nel medesimo articolo si è ritenuto di intervenire sull'incompatibilità per coloro che «hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici», estendendo da

uno a tre anni l'intervallo necessario tra la cessazione di tale incarico e l'esercizio delle funzioni di giudice di pace. L'allungamento risponde all'esigenza di «scolorire» maggiormente la connotazione politica di una figura le cui crescenti funzioni esigono imparzialità e credibilità.

o) In tema di «decadenza, dispensa e revoca» (articolo 7) sono apparsi opportuni alcuni interventi in stretta correlazione con il disposto dell'articolo 8, che disciplina i «doveri del giudice di pace». Quest'ultima norma, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ha conservato soltanto la prima delle tre proposizioni di cui constava l'articolo 10 della legge istitutiva, eliminando sia l'obbligo di astensione in presenza di un rapporto qualificato con una delle parti (su cui v. *infra* la lettera p), sia il rinvio alle disposizioni in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari.

L'eliminazione di quest'ultimo rimando è apparsa giustificata dalla scarsa adattabilità al giudice di pace delle sanzioni previste per i magistrati ordinari: la perdita di anzianità, infatti, non è applicabile al giudice onorario il cui incarico è a termine, la rimozione ha già il suo equipollente nella revoca, e le altre misure minori (ammonimento e censura) possono sembrare irrilevanti in una funzione che non conosce promozioni o penalizzazioni.

Tuttavia, a ben guardare, la previsione della sola sanzione della revoca, a fronte di comportamenti suscettibili di assumere ben diversi livelli di gravità, si rivela inadeguata. È vero che sanzioni di tipo meramente «dichiarativo» rischiano di essere soltanto simboliche, ma in realtà anch'esse sono in grado di esplicitare rilevanza, ad esempio, in tema di conferma o in qualsiasi situazione concorsuale nella quale si effettui una qualche valutazione comparativa. E, soprattutto, l'ammonimento e la censura permettono di rimarcare – già durante l'esercizio della funzione – quei comportamenti che non sono così gravi da giustificare la drasticità della revoca, ma che esigono un intervento

medio tempore, senza necessità di limitarsi ad una futura e lontana non conferma.

Arricchita in tal modo la gamma delle possibili sanzioni, si è però ritenuto sconsigliabile investire della loro irrogazione la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Infatti, dal momento che il testo varato dalla Camera dei deputati ha sancito - con scelta del tutto condivisibile - di affidare al presidente della corte d'appello ed al consiglio giudiziario la tematica della dispensa e della revoca, sarebbe incongruo affidare al Consiglio superiore della magistratura le sanzioni dell'ammonizione e della censura, che rispetto a quelle presentano aspetti di assai minore gravità.

Pertanto è parso bene conservare per tutte le figure di cui all'articolo 9 della legge n. 374 del 1991, come introdotto, il procedimento «decentrato» già delineato nel testo in esame, arricchendolo di talune garanzie minimali, e cioè, in primo luogo la sua applicazione anche nel caso della decadenza, in considerazione dei profili di opinabilità che talune situazioni possono presentare (peraltro precisando che da tale procedura garantita devono essere escluse le dimissioni volontarie); ed in secondo luogo la previsione della presenza anche di un rappresentante dei giudici di pace nel consiglio giudiziario, come espressione sostanziale di un diritto di difesa in capo all'interessato (similmente, ed *a fortiori*, a quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in tema di conferma).

Si è inoltre eliminato il rimando al decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, per omogeneità di linguaggio con le altre disposizioni che hanno come referente la locuzione usata nel comma 2 del nuovo articolo 4 della legge n. 374 del 1991 (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 404 si limita, infatti, a definire le modalità secondo le quali vengono individuati i rappresentanti dei consigli forensi presenti nel consiglio giudiziario).

L'innovazione, poi, comporta un intervento di completamento, con l'articolo 13

del disegno di legge, all'articolo 40 della legge n. 374 del 1991, in cui sono indicati gli atti, afferenti lo *status* del giudice di pace, che vengono emanati su proposta dei presidenti delle Giunte regionali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta.

p) Ancora nell'articolo 8 del disegno di legge in esame è parso necessario ripristinare l'obbligo di astensione già sancito dall'articolo 10 della legge n. 374 del 1991, eliminato dal testo approvato dalla Camera dei deputati senza apparente ragione. La previsione di un simile obbligo, quando il giudice di pace abbia un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti, ovvero sia associato di studio di uno dei difensori, risponde ad intuitive esigenze di imparzialità e di credibilità, rappresenta un *a fortiori* rispetto agli obblighi di astensione del magistrato ordinario (articolo 36 del codice di procedura penale), ed è stata, d'altronde, formalmente introdotta dalla legge istitutiva ed osservata sino ad ora senza dar luogo a rilievi.

q) Nell'articolo 10 si sono definiti alcuni criteri per risolvere situazioni di concorso di domande in ordine allo stesso ufficio, che con la nuova «levata» di giudici di pace, allo scadere del primo quadriennio, certamente si proporranno. Si è così sancito che l'«idoneo» prevale sul «trasferibile», poiché quest'ultimo lascerebbe a sua volta vacante il posto di provenienza, e l'«idoneo», avendo già compiuto il tirocinio, è in grado di assumere le funzioni senza ritardo. Invece, nel concorso tra un «trasferibile» e un semplice aspirante, non ancora giudicato idoneo, il Consiglio superiore della magistratura provvederà bilanciando, da un lato, il periodo di vacanza necessario per pervenire al predetto giudizio di idoneità, con la vacanza che si dovrà produrre nell'ufficio *a quo*, e con la possibilità di coprire tempestivamente il medesimo con altri «idonei» o «trasferibili».

r) Con l'introduzione dell'articolo 11 del disegno di legge, si è ritenuto necessa-

rio disciplinare oculatamente la presenza dei rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati nei consigli giudiziari, quando in essi si decide della conferma e delle sanzioni relative ai giudici di pace. Deve essere condivisa, infatti, la scelta di inserire queste figure nei consigli giudiziari, poiché gli avvocati sono quelli che più di altri hanno conosciuto le capacità del giudice di pace. Ma, per converso, deve essere posta attenzione alla forte soggezione psicologica che ne può derivare in capo al giudice, chiamato a rendere abitualmente giustizia a persona dalla quale sa che sarà valutato. Una simile sudditanza mette a rischio la stessa indipendenza del giudice, il quale deve sempre operare *sine spe ac metu*: questa presenza, pertanto deve essere disciplinata con prudente attenzione ai suoi possibili effetti.

Per queste considerazioni si è ritenuto di escludere dal consiglio giudiziario l'avvocato iscritto all'albo relativo al circondario nel quale esercita il giudice sottoposto alla specifica valutazione, e di sostituirlo con un supplente di diversa provenienza (ed anche per questa ragione diviene improprio il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 404 del 1992, che in altra parte del testo si è rimosso: in effetti il previsto numero dei supplenti dovrà tener conto di questa innovazione, attraverso il regolamento previsto dall'articolo 23).

s) Nell'articolo 12 del testo licenziato dalla Camera dei deputati è parso improprio che la proposizione principale fosse costituita dalla ripetizione del giudizio di idoneità, già contenuta nell'articolo 5, e che, viceversa, fosse confinato in un inciso il *dictum* principale della disposizione, e cioè il fatto che i requisiti più rigorosi introdotti dalla presente legge non impediscono la conferma del giudice di pace «uscente», il quale non li possiede, purché egli sia portatore di quelli originariamente richiesti. In tal senso è stata rimodellata la norma (oltre tutto rendendo esplicito che anche agli

«uscenti» di prima nomina si applicano i criteri di priorità rispetto ad altre eventuali domande), senza incidere sulla sostanza di essa e provvedendo altresì a collocarla nell'ambito del nuovo Capo III in cui sono state raccolte le disposizioni di coordinamento e di attuazione, quelle transitorie e quella di copertura degli oneri finanziari.

t) Nell'articolo 14 si è ritenuto di prendere in considerazione una peculiare necessità della provincia di Bolzano. L'articolo 41 della legge n. 374 del 1991 statuisce che in quel territorio è richiesta, per la nomina dei giudici di pace, «la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti». Combinandosi con l'esigenza che gli avvocati provengano da sedi esterne (in quanto la provincia di Bolzano coincide con il circondario) tale requisito ha comportato, nella prima applicazione della legge, un'altissima copertura degli uffici, per la difficoltà di reperire fuori provincia degli aspiranti qualificati in possesso della piena conoscenza della lingua tedesca. L'aumento della competenza del giudice di pace, e quindi l'indispensabilità della copertura degli organici, uniti alla prognosi che questo vuoto sia destinato a protrarsi per la sua specificità, hanno suggerito una deroga all'incompatibilità sancita dall'art. 8, comma 1-*bis*.

u) Quanto all'articolo 16, nel delicato terreno della competenza penale la Commissione ha ritenuto di accogliere integralmente (salva la circoscritta e motivata eccezione di cui in appresso) le scelte effettuate dalla Camera dei deputati. Ciò ha fatto sia perché la Camera ha sostanzialmente tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dalla dottrina e dagli operatori giudiziari a proposito dell'originaria ed imprecisa delega contenuta negli articoli 35 e 36 della legge istitutiva; sia perché in questa materia le inclusioni o le esclusioni dall'elenco dei reati sono talmente soggettive ed opinabili che, intervenendo su di esse, si aprirebbe il campo a scelte tutte controvertibili e

tali da intralciare una sollecita approvazione del disegno di legge.

L'innovazione riguarda il delitto di lesioni personali colpose, ed è dettata dall'esigenza di eliminare un'incongruenza di trattamento. Secondo il testo licenziato dalla Camera dei deputati, il giudice di pace sarebbe competente a conoscere delle lesioni volontarie perseguibili a querela, e cioè, in concreto, delle lesioni prive di aggravanti e connotate da una malattia di durata non superiore a venti giorni. Il giudice di pace, poi, conoscerebbe altresì le lesioni personali colpose perseguibili a querela di parte (e perciò connotate da una malattia di durata non superiore a quaranta giorni), con esclusione peraltro delle fattispecie connesse alla colpa professionale.

Ciò significa che le lesioni colpose con malattia sino a venti giorni, se connesse a colpa professionale, appartengono alla cognizione del giudice ordinario, mentre le lesioni volontarie della stessa gravità sono conosciute dal giudice di pace. Poiché un reato doloso è per definizione più grave del corrispondente reato colposo, appare illogico (e verosimilmente esposto a censura di incostituzionalità) che il primo sia punito con le sanzioni meno gravi che la presente legge affida al giudice di pace e che il secondo sia invece passibile delle più gravi sanzioni ordinarie. Siccome la sola qualità del soggetto agente, ovvero la sola natura della colpa, non basta a sovvertire la scala di gravità individuata dagli articoli 42, 102, 103 ed altri del codice penale, è parso necessario allineare le due fattispecie, limitando l'esclusione alle lesioni colpose «professionali» nelle quali la malattia abbia una durata anch'essa superiore a venti giorni, e riconducendo quelle di durata inferiore alla competenza del giudice di pace. La particolare delicatezza delle indagini quando entra in campo la colpa professionale non pare sussistere allorché la gravità delle lesioni è così ridotta.

v) Nell'articolo 17, che disciplina le sanzioni irrogabili dal giudice di pace, si è

parimenti condivisa l'impostazione della Camera dei deputati, con un'unica precisazione. Nel caso di mancato pagamento della pena pecuniaria irrogata dal giudice di pace è parso bene rimuovere l'ulteriore locuzione «per insolvibilità del condannato», sia perché essa comporta assai spesso un laborioso accertamento sulla solvibilità, non di rado più costoso del pagamento che si intende conseguire, sia perché la formula farebbe intendere che se il condannato è abbiente non si produce la conversione in lavoro sostitutivo.

Considerando che il disegno di legge, oltre che i suggerimenti di gran parte della dottrina e delle legislazioni comparate, indirizzano verso un impiego diffuso della pena pecuniaria, la quale si presume sarà largamente applicata dal giudice di pace, si è ritenuto di snellire quanto più possibile la procedura, tramutando automaticamente nel lavoro sostitutivo il fatto oggettivo del mancato pagamento nel termine fissato dal giudice. Per converso, si è prevista la facoltà per l'interessato di fare cessare la conversione effettuando il pagamento (con deduzione della somma corrispondente all'eventuale lavoro prestato); e con l'ulteriore avvertenza che, nel caso in cui si addivenga alla prestazione del lavoro sostitutivo, la violazione delle prescrizioni non fa, ovviamente, rivivere la mera sanzione pecuniaria originariamente inflitta, ma si converte in pena detentiva ragguagliata all'importo della medesima (in conformità, del resto, a quanto già sancito dagli artt. 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

z) Nella lettera c) dello stesso articolo 17 si è ritenuto di specificare che la pena detentiva prevista per il reato «di chiusura» (cioè per il reato che sanziona l'inosservanza degli obblighi) non è a sua volta sostituibile con sanzioni sostitutive, in coerenza con quanto stabilito non solo dall'art. 67 della legge n. 689 del 1981, ma anche dal disegno di legge in tema di depenalizzazione dei reati minori (Atto Senato n. 2570).

aa) L'articolo 18, relativo alle regole su cui dovrà modellarsi il procedimento davanti al giudice di pace, è quello che ha fatto registrare gli interventi più significativi.

In ordine alla connessione dei procedimenti, è parsa inopportuna la «limitazione all'operatività» della medesima, disposta alla lettera f) dell'articolo 18: la connessione è già ora così limitata, ex articolo 12 del codice di procedura penale, che un'ulteriore «limitazione all'operatività» (intesa nel senso letterale, come riduzione dei casi in cui essa agisce, producendo il *simultaneus processus*) finirebbe per condurre a quella linea di tendenza «una regiodicanda, un processo» che il nuovo codice di procedura penale prospettò inizialmente, e che venne presto abbandonata per la sua anti-economicità. Per converso, proprio la natura dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace — che sono tipicamente di relazione interpersonale e spesso caratterizzati da nessi di reciprocità — suggerisce una specifica disciplina della connessione, per l'utilità di un intervento simultaneo del giudice, anche in funzione conciliativa, che la sola possibilità di riunione (articolo 17, lettera b, del codice di procedura penale) talora non permette, per la diversa collocazione procedimentale.

Se, viceversa, con la dizione «limitazione all'operatività» si è voluto affermare che la connessione, ove pur in ipotesi sussistente, non necessariamente deve essere rilevata, al fine di non intralciare la sollecita celebrazione di un processo con laboriose questioni procedurali, l'obiettivo è condivisibile, ma pare bisognoso di una migliore definizione, che eviti l'interpretazione di cui sopra. In tali termini si è ritenuto di riscrivere il criterio di cui alla lettera f).

bb) Ampia riflessione è stata dedicata al criterio di cui alla lettera g) dell'articolo 18, relativa all'«ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari». L'esigenza di semplificazione, in essa contenuta, è ben chiara e condivisibile, essendo evidente che il procedimento davanti al giudice di pace, per la modesta

gravità dei fatti e delle sanzioni, è bene che non sia appesantito dal rituale ordinario, e possa avvalersi ampiamente della lettura di atti pregressi.

Tuttavia, poiché le indagini preliminari sono di regola effettuate dalla polizia, è sembrato poco attento al diritto di difesa l'ingresso automatico di tutta una serie di atti nella cui formazione (e quindi utilizzabilità) la difesa non abbia alcuna parte. Vero è che da questi atti sono esclusi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, «gli atti delle parti con contenuto dichiarativo»: ma tutto il testimoniale rientrerebbe comunque nella previsione, e ciò ridurrebbe il processo ad un confronto dialettico tra le sole parti, con la mera lettura di altri elementi di prova spesso di notevole rilevanza. Pertanto, la Commissione ha ritenuto di subordinare l'utilizzazione di tali atti al consenso delle parti.

cc) La lettera h) dell'articolo 18, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ha previsto che le funzioni di pubblico ministero in udienza, oltre che esercitabili personalmente dal procuratore della Repubblica, siano affidate ad ufficiali di polizia giudiziaria, ovvero ancora siano delegate ad uno dei soggetti considerati dall'art. 72 dell'ordinamento giudiziario. Attesa la dislocazione anche decentrata dell'ufficio del giudice di pace, e la conseguente difficoltà per i procuratori della Repubblica di intervenire all'udienza sia personalmente e sia pure per delega ad una delle figure sopra indicate, si è ritenuto di arricchire la gamma dei soggetti prevedendo che le funzioni di pubblico ministero possano essere affidate anche ad un avvocato presente in aula.

dd) In materia di appello avverso le sentenze penali del giudice di pace, la lettera i) dell'articolo 18, come formulata dalla Camera dei deputati, ha confermato la sostanziale universalità di questo tipo di impugnazione, escludendone unicamente le sentenze che irrogano la sola pena dell'ammenda. In tal modo si è ricalcato l'articolo 593, comma 3, del codice di procedura pe-

nale, che considera anch'esso inappellabili le sole sentenze applicative dell'ammenda, sia essa prevista edittalmente da sola o comminata in alternativa all'arresto; e, inoltre, si è omessa ogni indicazione in ordine alle sentenze di proscioglimento, le quali risultano universalmente appellabili (di regola da parte del pubblico ministero, ma non solo da lui).

L'esigenza di massima semplificazione del procedimento penale davanti al giudice di pace, enunciata al comma 1 dell'articolo 18 del disegno di legge, non può non riverberarsi anche sul regime delle impugnazioni, sotto pena di trasferire sui tribunali competenti per l'appello una massa di reati sanzionati con pene di modestissima entità. Per conseguenza la Commissione ha ritenuto di dovere escludere dall'appello quanto meno tutte le sentenze che irrogano una pena pecuniaria, di qualsivoglia natura essa sia. L'ulteriore «sdrammatizzazione» della condanna, conseguente alla rielaborazione delle iscrizioni sul casellario giudiziale *ex* lettera *l*) dell'articolo 18, autorizza a questa, davvero minimale, riduzione della facoltà di appello.

Oltre a ciò, per evitare una dissimmetria non giustificabile, si è ritenuto di introdurre - con l'articolo 19 - la stessa regola anche per le sentenze emesse da un giudice ordinario aventi uguale contenuto sanzionatorio, a tal fine modificando l'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale. Se non si operasse in tal modo, si avrebbe che non solo lo stesso tipo di pena sarebbe suscettibile di appello oppure no a seconda del giudice che la ha irrogata; ma addirittura che la medesima pena pecuniaria, inflitta per l'identico reato, sarebbe appellabile ovvero inappellabile a seconda che quel reato sia stato conosciuto dal giudice di pace o dal giudice ordinario in forza di connessione.

ee) È stato inoltre introdotto l'articolo 23 con il quale si prevede l'emanazione,

entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni contenute nel capo I, e cioè di quelle afferenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, infatti, venne emanato in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, che ora sono stati pressoché integralmente riscritti ed integrati da ulteriori disposizioni. Altre norme introdotte nella legge n. 374 del 1991 (come, ad esempio, l'articolo 7, comma 2-*bis*, l'articolo 9, l'articolo 10-*ter*, e verosimilmente anche altri) richiedono interventi integrativi, che giustificano la previsione del regolamento in oggetto.

ff) Nell'articolo 25, anch'esso dettato in funzione della prima applicazione del provvedimento, si è considerata la situazione di quei giudici di pace già in carica i quali, per effetto della nuova normativa, vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità che non era prevista allorché furono nominati. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 374 del 1991, come introdotto dall'articolo 7 del testo in esame, a tale incompatibilità dovrebbe conseguire la dichiarazione di decadenza, ed è evidente che anche la semplice apertura del relativo procedimento può nuocere all'esercizio della funzione. Si è pertanto ritenuto di assegnare agli interessati un termine di sessanta giorni per rimuovere la causa di incompatibilità e di prevedere che la procedura non possa avere inizio prima del decorso infruttuoso di tale termine.

gg) L'articolo 26, in tema di numero massimo di giudici di pace assumibili nel 1999, e l'articolo 27, in tema di oneri finanziari, discendono testualmente dalle osservazioni della competente Commissione bilancio, motivate da esigenze di copertura.

FASSONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul disegno di legge n. 1247-ter

29 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul disegno di legge n. 3160

29 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con un rilievo sull'articolo 14, comma 3, lettera *c*), dove non risulta sufficientemente specificato l'oggetto della competenza del giudice di pace.

(Estensore: DIANA)

su emendamento al disegno di legge n. 3160

9 dicembre 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di competenza esprime un parere favorevole rilevando, in merito all'emendamento 3.1, che tra i titoli di preferenza non è contemplato l'esercizio pregresso della professione forense: ciò potrebbe determinare una irragionevole disparità di trattamento.

Si segnalano, inoltre, le gravi difficoltà incontrate nel reperimento dei giudici di pace per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, anche in ragione del necessario requisito del bilinguismo. In proposito si suggerisce alla Commissione di merito una possibile soluzione normativa, da realizzare ad integrazione delle disposizioni di attuazione dello Statuto speciale.

su emendamento al disegno di legge n. 3160

15 dicembre 1998

La Commissione, esaminato l'emendamento 12.0.1, per quanto di competenza esprime un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 3160 e su emendamenti

11 dicembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia modificata la clausola di copertura di cui all'articolo 20 per tenere conto delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, adeguando, altresì, gli importi, al fine di considerare gli oneri permanenti derivanti dall'introduzione del tirocinio dei giudici di pace, e a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che nel disegno di legge venga indicato esplicitamente che nel corso del 1999 possono essere nominati ulteriori giudici onorari nel limite di 800 unità. Formula altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 11.2, 11.3, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 18.0.1, 20.1, 20.2, 2.7, 4.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9 e 11.0.7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace

CAPO I

TIROCINIO E NOMINA
DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ammissione al tirocinio)

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Ammissione al tirocinio)* - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno dodici mesi prima che si verificano vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello, **ricevute** le domande **degli interessati corre-**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE
21 NOVEMBRE 1991, N. 374

Art. 1.

(Ammissione al tirocinio)

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Ammissione al tirocinio)* - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno **sei** mesi prima che si verificano vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda **nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.**

2. Il presidente della corte d'appello trasmette **le domande pervenute** al consiglio

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

date dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati, **i relativi documenti** e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare».

Art. 2.

(Tirocinio e nomina)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - *(Tirocinio e nomina)* - 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura **su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente**.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati ma-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. *Identico.*

4-bis. Gli ammessi al tirocinio devono presentare la documentazione attestante i requisiti posseduti entro novanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma 4».

Art. 2.

(Tirocinio e nomina)

1. *Identico:*

«Art. 4-bis. - *(Tirocinio e nomina)* - 1. I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità di cui al comma 7, con decreto del **Ministro di grazia e giustizia**, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante.

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6.

5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.

6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila al giorno ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando più corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. **I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneità **e propone una graduatoria degli idonei** alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina».

Art. 3.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. L'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)* - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

2. Il requisito di cui alla lettera *h*) del comma 1 non è richiesto per coloro che hanno esercitato:

- a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
- b) funzioni notarili;
- c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

Art. 3.

(Requisiti per la nomina)

1. *Identico:*

«Art. 5. - *(Requisiti per la nomina)* - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali della pubblica amministrazione.

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina».

Art. 4.

(Corsi per i giudici di pace)

1. All'articolo 6, **comma 1**, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: «può organizzare» sono sostituite dalla seguente: «organizza».

Art. 5.

(Requisiti per la conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, **equilibrio** e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.

4. *Identico.*

Art. 4.

(Corsi per i giudici di pace)

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1 le parole: «può organizzare» sono sostituite dalla seguente: «organizza»;

b) **il comma 5-bis è abrogato.**

Art. 5.

(Requisiti per la conferma del giudice di pace)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2 **sono aggiunti i seguenti:**

«2-bis. **In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis**, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato **ai sensi del comma 2 dell'articolo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario».

Art. 6.

(*Incompatibilità*)

1. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, conviventi, figli o fratelli che svolgono tale attività».

2. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4, nonchè da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneità del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario.

2-ter. La conferma viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter».

Art. 6.

(*Incompatibilità*)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle altre: «nei tre anni precedenti».

2. Identico:

«*c-bis*) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, conviventi, **parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado** che svolgono tale attività».

3. All'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, conviventi, figli o fratelli».

3. L'articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.

(*Decadenza, dispensa e revoca*)

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Decadenza, dispensa e revoca*) - 1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, conviventi, **parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.**

1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono, in nessun caso, rappresentare, assistere o difendere, nei successivi gradi di giudizio, le parti di procedimenti svolti dinanzi all'ufficio al quale appartengono».

4. *Identico.*

Art. 7.

(*Decadenza, dispensa, **ammonimento, censura** e revoca*)

1. *Identico:*

«Art. 9. - (*Decadenza, dispensa, **ammonimento, censura** e revoca*) - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 8.

(Doveri del giudice di pace)

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Doveri del giudice di pace)* - **I. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace** è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari».

Art. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Divieto di applicazione o supplenza)* - **I.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi **del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca.** Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché **provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.**

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Art. 8.

(Doveri del giudice di pace)

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Doveri del giudice di pace)* - **I.** Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. **Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti ovvero sia associato di studio di uno dei difensori».**

Art. 9.

(Divieto di applicazione o supplenza)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti del distretto cui appartengono».

Art. 10.

(Richiesta di trasferimento)

1. Dopo l'articolo 10-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter.* - *(Richiesta di trasferimento)* - 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)

1. *Identico.*

«Art. 10-*ter.* - *(Richiesta di trasferimento e concorso di domande)* - 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità».

Art. 11.

(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)

1. Dopo l'articolo 10-*ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 10-*quater.* - *(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati)*. - Nelle ipotesi di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 e al comma 4 dell'articolo 9, i rappresentanti designati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

(Indennità spettanti al giudice di pace)

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.

3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire sessantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese, e di lire sessantamila per ogni sentenza che definisce il processo».

2. Il comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4-bis. All'indennità corrisposta al giudice di pace non si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, commi 189 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso circondario».

Art. 12.

(Indennità spettanti al giudice di pace)

1. *Identico:*

«2. *Identico.*

«3. *Identico*».

2. In deroga alla disciplina sul cumulo tra trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e redditi da lavoro, resta fermo il disposto del comma 4-bis dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(Norma transitoria)

1. Ai fini della eventuale conferma nell'ufficio di giudice di pace di coloro che svolgono le relative funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a continuare ad essere richiesti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è in ogni caso richiesto il giudizio di idoneità del consiglio giudiziario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Disposizione per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. All'articolo 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374, al comma 1, le parole: «e alla dispensa» sono sostituite dalle altre: «alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca».

(Cfr. in diversa versione l'articolo 24 del presente testo)

Art. 14.

(Disposizione per la provincia di Bolzano)

1. Dopo l'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis. - *(Disposizione per la provincia di Bolzano)* - *1.* Per la provincia di Bolzano, qualora non vi siano domande di ammissione al tirocinio da parte di soggetti forniti del requisito di cui all'articolo 41, comma 1, non opera l'incompatibilità prevista dall'articolo 8, comma 1-bis».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI COMPETENZA PENALE
DEL GIUDICE DI PACE

Art. 13.

(Delega al Governo in materia penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 14, 15 e 16.

Art. 14.

*(Competenza in materia penale
del giudice di pace)*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA
DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE
DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO
593 DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE

Art. 15.

(Delega al Governo in materia penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, nonchè il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 16, 17 e 18.

Art. 16.

*(Competenza in materia penale
del giudice di pace)*

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582, secondo comma (lesione personale punibile a querela della persona offesa); 590 (lesioni personali colpose), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale, **quando la malattia abbia una durata superiore a venti giorni**; 593, primo e secondo comma (omissione di soccorso); 594 (ingiuria); 595, primo e secondo comma (diffamazione); 612, primo comma (minaccia); 627

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'articolo 639-*bis*; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo); 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni previste dai seguenti articoli del codice penale: 688 (ubriachezza); 689 (sommministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (sommministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti); 726 (atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio) e 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

3. Al giudice di pace è inoltre devoluta la competenza per i reati previsti da leggi speciali, da individuare nel rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata;

b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 633, primo comma (invasione di terreni o edifici), salvo ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; 635, primo comma (danneggiamento); 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo); 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638, primo comma (uccisione o danneggiamento di animali altrui); 639 (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) e 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o nel caso fortuito).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o in diritto e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno;

c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui all'articolo 13, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della sola pena pecuniaria e, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria **per insolvibilità del condannato**, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;

c) previsione di uno specifico reato, punito con pena detentiva fino ad un anno, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui all'articolo 15, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace è modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, **nonchè dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni**;

c) previsione di uno specifico reato, punito con pena detentiva fino ad un anno **non sostituibile**, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 16.

(Procedimento penale davanti al giudice di pace)

1. Il procedimento penale davanti al giudice di pace è disciplinato, tenendo conto delle norme del libro ottavo del codice di procedura penale riguardanti il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice. Si osservano, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della perseguibilità a querela dei reati;

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve ipotesi particolari, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, **a meno** che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace avente sede nel circondario;

c) introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato;

d) obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonchè in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione;

e) previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Procedimento penale davanti al giudice di pace)

1. *Identico.*

a) *identica;*

b) previsione che, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, l'attività di indagine sia di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria e che questa, salve **specificate** ipotesi, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, disponga direttamente la comparizione dell'imputato davanti al giudice, **a meno** che il pubblico ministero richieda l'archiviazione della notizia di reato al giudice di pace **competente per territorio;**

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

f) limitazioni all'operatività della connessione dei procedimenti;

g) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo;

h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano affidate, di regola, ad ufficiali di polizia giudiziaria, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) previsione dell'impugnabilità in grado di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che irrogano la sola pena dell'ammenda per le quali è esperibile il solo ricorso in cassazione;

l) previsione di una particolare disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e dei loro effetti, assicurando fra l'altro che i certificati richiesti dall'interessato non riportino le iscrizioni delle condanne per reati la cui competenza è attribuita al giudice di pace.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) **ridefinizione delle ipotesi di connessione dei procedimenti che tenga conto della particolare natura dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace;**

g) svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari, **quando vi sia il consenso delle parti;**

h) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza **possano essere affidate dal giudice di pace a un avvocato presente in aula**, salva la facoltà del procuratore della Repubblica presso il tribunale di partecipare direttamente all'udienza o di delegare uno dei soggetti di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) previsione dell'impugnabilità in grado di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che irrogano la sola pena **pecuniaria** per le quali è esperibile il solo ricorso in cassazione;

l) *identica.*

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(*Competenza per il grado di appello*)

1. Sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze ed i provvedimenti penali del giudice di pace è competente il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Art. 18.

(*Abrogazioni*)

1. Il Capo III della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 19.

(*Emanazione del decreto legislativo*)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 13 è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 13 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo 13 entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa».

Art. 20.

(*Competenza per il grado di appello*)

Identico

Art. 21.

(*Abrogazioni*)

Identico

Art. 22.

(*Emanazione del decreto legislativo*)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo **15** è adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo **15** è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

3. Il decreto legislativo di cui all'articolo **15** entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 13, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 16.

5. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 13, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il Ministero di grazia e giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 15, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'articolo 18.

5. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'articolo 15, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, in quanto applicabili.

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

Art. 23.

(*Norma di coordinamento e di attuazione*)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al Capo I.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Cfr. in diversa versione l'articolo 13 del presnete testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Norma transitoria in materia di conferma)

1. Ferma restando l'applicabilità delle altre disposizioni della presente legge, ai fini dell'eventuale conferma nell'ufficio di giudice di pace di coloro che svolgono le relative funzioni alla data di entrata in vigore della stessa, continuano ad essere richiesti i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo anteriormente vigente.

Art. 25.

(Norma transitoria in materia di incompatibilità)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, non si procede alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 7, nei casi in cui, pur ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 8, comma 1, lettera *c-bis*), e comma 1-*bis* della predetta legge n. 374 del 1991, come introdotti dall'articolo 6, gli interessati provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge a rimuovere le medesime cause di incompatibilità.

Art. 26.

(Limite numerico)

1. Per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, nel corso del 1999, il numero dei giudici di pace complessivamente in servizio non può eccedere le 4.000 unità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(*Norme di copertura*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 38.163 milioni per l'anno 1998 ed in lire 33.485 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.163 milioni per l'anno 1998 e a lire 33.485 milioni a decorrere dall'anno 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

(*Norme di copertura*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire **16.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 50.620 milioni per l'anno 1999 e in lire 61.210 milioni a decorrere dall'anno 2000** si provvede:

a) **quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;**

b) **quanto a lire 50.620 milioni per l'anno 1999 e a lire 61.210 milioni a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.**

2. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 1247-ter

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9. - (*Decadenza, dispensa e revoca*). - *I*. I magistrati onorari che esercitano funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati, su loro domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte di appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invita il Consiglio superiore della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 10. - (*Doveri del giudice di pace*). - *I*. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».